

Regolamento della Commissione di ricorso (CR)

In virtù del punto 5.2, cpv. 4, del Codice deontologico di Swiss Dental Hygienists del 19 novembre 2010, la Conferenza dei/delle presidenti emana il presente Regolamento della Commissione di ricorso (CR), vincolante per tutte le persone associate a Swiss Dental Hygienists.

Sono considerate parti la parte ricorrente e la parte resistente.

1. Competenze e organizzazione della Commissione di ricorso (CR)

Art. 1 Compiti e competenze

- La Commissione di ricorso è competente per giudicare i ricorsi contro le seguenti decisioni della Commissione deontologica (CD):
 - o Decisione relativa all'irrogazione di una sanzione nei confronti di una persona associata a Swiss Dental Hygienists.
 - o Decisione di rigetto di un reclamo.
 - o Decisione di non entrata nel merito di un reclamo.
- Qualora la CD non sia in grado di deliberare a causa dell'astensione o della ricusazione della maggioranza dei/delle suoi/sue componenti effettivi/e e supplenti, la Commissione di ricorso decide quale unica istanza. In tal caso, la procedura è disciplinata dal Regolamento della Commissione deontologica (CD).

Art. 2 Composizione, elezione e organizzazione

- La Commissione di ricorso (CR) è composta da un/una presidente, due componenti effettivi/e e componenti supplenti (di seguito «componenti»).
- Il/la presidente della CR è eletto/a dalla Conferenza dei/delle presidenti (art. 22 dello Statuto di Swiss Dental Hygienists); gli/le altri/e componenti della CR sono eletti/e dal Comitato centrale per un mandato di tre anni (art. 24 dello Statuto di Swiss Dental Hygienists). Sono eleggibili le persone associate a Swiss Dental Hygienists che non siano componenti del Comitato centrale, del comitato direttivo di una sezione o della Commissione deontologica. Sono eleggibili anche persone non associate a Swiss Dental Hygienists.
- Il/la presidente dirige la procedura dinanzi alla CR e può delegarne la conduzione a un/una componente effettivo/a.
- Qualora un/una componente della CR non possa partecipare a un atto procedurale (astensione, ricusazione, malattia ecc.), viene sostituito/a da un/una componente supplente.
- I/le componenti della Commissione di ricorso sono soggetti/e all'obbligo di riservatezza.
- I/le componenti della CR sono indennizzati/e conformemente al regolamento spese vigente di Swiss Dental Hygienists.

Art. 3 Ricusazione e astensione

- Un/una componente della CR è escluso/a dall'esercizio della propria funzione quando il procedimento riguarda una questione propria, del/della coniuge o partner convivente, di parenti consanguinei o adottivi oppure di affini fino al quarto grado; quando può essere esposto/a a un'azione di regresso; oppure quando, in relazione al procedimento, abbia accettato o si sia fatto/a promettere da una parte o da terzi un dono o un altro vantaggio indebito.
- Un/una componente della CR può inoltre chiedere di astenersi o essere ricusato/a qualora tra lui/lei e una parte sussistano rapporti di amicizia, inimicizia, obbligo o dipendenza oppure qualora, per altri motivi, sussistano circostanze atte a far dubitare della sua imparzialità.
- La parte che intende far valere un motivo di astensione o ricusazione nei confronti di un/una componente in carica della Commissione di ricorso deve presentare al/alla presidente una richiesta motivata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure immediatamente dopo essere venuta a conoscenza del motivo di astensione o ricusazione. Al/alla componente interessato/a viene data la possibilità di prendere posizione. Sulla richiesta decide in via definitiva il/la presidente oppure la Commissione di ricorso, con esclusione del/della componente interessato/a.

2. Principi procedurali

Art. 4 Legittimazione al ricorso

- È legittimata a interporre ricorso la persona che ha partecipato al procedimento di reclamo in qualità di parte e che è lesa nei propri interessi dalla decisione della Commissione deontologica.
- La legittimazione al ricorso è inoltre disciplinata dall'art. 20 del Regolamento della CD.

Art. 5 Atto di ricorso

- L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni del ricorso e la relativa motivazione, con indicazione dei mezzi di prova.
- Le conclusioni possono chiedere l'annullamento o la modifica della decisione della Commissione deontologica oppure l'entrata nel merito del reclamo.
- I mezzi di prova devono essere allegati e gli eventuali testimoni devono essere indicati. La decisione impugnata deve essere allegata in originale.

Art. 6 Ritiro del ricorso

Il ricorso non può essere ritirato.

Art. 7 Anticipo delle spese

- Dopo il ricevimento dell'atto di ricorso, la parte ricorrente è invitata a versare un anticipo di CHF 1'000.00 a copertura di eventuali spese procedurali.
- L'anticipo sulle spese non può essere né condonato né ridotto.

Art. 8 Rappresentanza e assistenza

- Le parti possono farsi rappresentare nel procedimento. La persona che le rappresenta deve presentare una procura.
- All'udienza le parti devono in ogni caso comparire personalmente. Possono farsi accompagnare da una persona di fiducia o dalla persona che le rappresenta.

Art. 9 Lingua

- Dinanzi alla CR le parti possono utilizzare una lingua nazionale.

Art. 10 Riservatezza

Il procedimento dinanzi alla CR non è pubblico. Tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute alla riservatezza.

3. Procedura

Art. 11 Entrata nel merito

- Al ricevimento del ricorso, la CR verifica il rispetto del termine di ricorso, la legittimazione e i requisiti formali dell'atto di ricorso.
- Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti formali dell'art. 5, viene restituito alla parte ricorrente affinché lo completi entro un termine di 30 giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancata regolarizzazione, non si entrerà nel merito.
- Se l'atto di ricorso è stato presentato tempestivamente, soddisfa i requisiti dell'art. 5 e l'anticipo sulle spese è stato versato entro il termine previsto, il/la presidente emana la decisione di entrata nel merito. Con tale decisione comunica alle parti la composizione della CR.
- Se l'atto di ricorso è presentato tardivamente, manca la legittimazione, i requisiti formali non sono soddisfatti neppure dopo la regolarizzazione oppure l'anticipo sulle spese non viene versato tempestivamente, il/la presidente emana in via definitiva una decisione di non entrata nel merito.

Art. 12 Presa di posizione

- In caso di entrata nel merito del ricorso, il/la presidente invia mediante lettera raccomandata alla parte resistente una copia dell'atto di ricorso, invitandola a presentare una presa di posizione scritta.
- La parte resistente deve presentare la propria presa di posizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di ricorso. Su richiesta, il/la presidente può prorogare il termine di al massimo 30 giorni. Una copia della presa di posizione viene trasmessa alla parte ricorrente.
- Se la parte resistente non presenta una presa di posizione entro il termine previsto, il procedimento prosegue.

Art. 13 Mezzi di prova e assunzione delle prove

- Sono ammessi quali mezzi di prova l'interrogatorio delle parti, l'audizione di testimoni e di periti/e, i documenti, il sopralluogo e le perizie.
- Vengono acquisiti gli atti del procedimento dinanzi alla Commissione deontologica (CD).
- Il/la presidente dispone l'audizione di testimoni o periti/e e le altre misure necessarie a chiarire le questioni ancora aperte.
- I testimoni e i/periti/e vengono interrogati/e dal/dalla presidente. I/le componenti possono porre domande. Il/la presidente informa le parti sui risultati delle misure disposte prima dell'udienza principale.
- L'assunzione delle prove avviene durante l'udienza oppure per iscritto. Dopo l'assunzione delle prove, le parti possono prendere posizione oralmente o per iscritto sui risultati probatori. Se l'assunzione delle prove avviene per iscritto, la CR informa le parti sui risultati e dispone la chiusura del procedimento probatorio.
- Qualora sia prevedibile che una prova non possa essere assunta durante l'udienza oppure sia opportuno effettuare un sopralluogo prima dell'udienza, il/la presidente può procedere personalmente all'assunzione della prova o incaricare un/una altro/a componente. Se possibile, alle parti viene data la possibilità di assistere all'assunzione della prova.

Art. 14 Valutazione delle prove

- La parte che fa derivare diritti da un fatto deve provarne l'esistenza.
- La CR valuta le prove secondo il proprio libero convincimento. Tiene conto del comportamento delle parti, in particolare dell'eventuale rifiuto di collaborare all'assunzione delle prove.

Art. 15 Decisione senza udienza

- La CR può decidere sulla base degli atti. In tal caso, con la comunicazione della chiusura del procedimento probatorio, offre nuovamente alle parti la possibilità di prendere posizione.

Art. 16 Udienza

- Dopo il ricevimento della presa di posizione della parte resistente, il/la presidente stabilisce la data e il luogo dell'udienza e convoca le parti mediante lettera raccomandata.
- Dopo l'assunzione delle prove, il/la presidente interroga le parti e dà loro la possibilità di completare le proprie argomentazioni. I/le componenti effettivi/e possono porre domande alle parti in qualsiasi momento. L'interrogatorio delle parti avviene in assenza di testimoni e periti/e.
- Il/la presidente prepara e dirige l'udienza principale e provvede alla redazione del verbale. Il verbale indica il luogo e l'ora dell'udienza principale, le persone presenti e contiene le conclusioni del ricorso, una sintesi dell'interrogatorio, le esposizioni e le dichiarazioni delle parti, i punti essenziali della motivazione e la decisione.
- Trascorsi 30 minuti dall'orario comunicato per l'udienza, questa può svolgersi validamente anche in assenza di una o più parti, testimoni o periti/e regolarmente convocati/e.

4. Decisione

Art. 17 Portata dell'esame e decisione sul ricorso

- La Commissione di ricorso esamina il procedimento e la decisione entro i limiti delle conclusioni del ricorso.
- La Commissione di ricorso emana una nuova decisione entro i limiti delle conclusioni del ricorso.
- Se la Commissione di ricorso annulla una decisione di non entrata nel merito, rinvia il procedimento alla Commissione deontologica affinché completi l'accertamento dei fatti ed emani una decisione.
- La deliberazione sulla decisione è segreta. La CR decide a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto decisivo spetta al/alla presidente. È ammessa la deliberazione in forma scritta.

Art. 18 Notifica

La decisione della CR deve essere motivata e notificata alle parti mediante lettera raccomandata.

Art. 19 Spese procedurali e indennità alle parti

- L'anticipo sulle spese viene utilizzato per coprire le spese procedurali. Le spese eccedenti sono di norma poste a carico della parte soccombente. Se nessuna parte ottiene pienamente ragione, le spese procedurali vengono ripartite proporzionalmente.
- Non viene riconosciuta alcuna indennità alle parti.

Art. 20 Passaggio in giudicato

Le decisioni della Commissione di ricorso passano in giudicato con la notifica.

Art. 21 Pubblicazione

Il/la presidente autorizza la pubblicazione in forma anonimizzata delle decisioni passate in giudicato.

5. Disposizioni finali

Art. 22 Interpretazione

In caso di divergenze tra i testi o di questioni interpretative, fa fede la versione in lingua tedesca.

Art. 23 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è entrato in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Conferenza dei/delle presidenti del 17 gennaio 2004. Le modifiche al regolamento sono state approvate dalla Conferenza dei/delle presidenti l'8 settembre 2012 e il 20 gennaio 2018.